




I REGOLAMENTI PROVINCIALI:
N. 38



PROVINCIA DI PADOVA



***RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO PARZIALE***



*Approvato con deliberazione della
Giunta provinciale in data 13.1.2011 n. 2 reg. e modificato con D.G.P. 5.5.2011 n. 95 reg.*

INDICE

Art. 1 - Rapporto di lavoro a tempo parziale. Definizione

Art. 2 - Contingenti

Art. 3 - Esclusioni

Art. 4 - Orario di lavoro e tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 5 - Modalità di trasformazione del rapporto

Art. 6 - Criteri di preferenza

Art. 7 - Mancato accoglimento della trasformazione del rapporto

Art. 8 - Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 9 - Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale comandato

Art. 10 - Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

Art. 11 - Personale a tempo determinato e parziale

Art. 12 - Norme di salvaguardia

Art. 13 – Norma di rinvio

Art. 1
Rapporto di lavoro a tempo parziale. Definizione

1. La presente disciplina stabilisce, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali, le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) si intende lo svolgimento di mansioni lavorative di durata inferiore al normale orario di lavoro settimanale, ferma restando la qualità delle prestazioni rese in relazione alla qualifica ed al profilo ricoperti dal lavoratore.

Art. 2
Contingenti

1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria. Detta percentuale può essere aumentata di un ulteriore 10% massimo, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari.
2. Ferma restando la percentuale di cui al comma 1, il Dirigente responsabile del Settore Risorse Umane, individua annualmente la quota massima di posti da destinare a tempo parziale, a seguito di modifiche intervenute sulla dotazione organica vigente, nell'ambito degli adempimenti relativi alla programmazione del fabbisogno di personale.

Art. 3
Esclusioni

1. Non è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale per il seguente personale:
 - personale con qualifica dirigenziale;
 - personale incaricato di posizione organizzativa;
 - personale di categoria D responsabile dei reparti manutenzioni stradali;
 - il responsabile dell'Ufficio Archivio – Protocollo;
 - il responsabile del coordinamento degli interventi in emergenza della protezione civile;
 - il responsabile dell'ufficio provveditorato/economato;
 - il responsabile dell'ufficio della gestione economica e previdenziale del personale;
 - personale formalmente incaricato del coordinamento di gruppi di lavoro.
2. Salvo le esclusioni suindicate, possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale i dipendenti assunti a tempo indeterminato, appartenenti ad ogni categoria, purché con rapporto di lavoro in corso da almeno un anno.

Art. 4
Orario di lavoro e tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Le tipologie di articolazione della prestazione di servizio a tempo parziale possono essere fissate sia con riferimento all'intera settimana lavorativa (part-time orizzontale) che ad alcuni giorni della settimana lavorativa, ad alcuni giorni del mese, ovvero a determinati

periodi dell'anno (part-time verticale), nonché con eventuale combinazione di part-time verticale con part-time orizzontale (part-time misto).

2. La prestazione di lavoro del personale che opti per il rapporto di lavoro a tempo parziale può prevedere lo svolgimento di 25 o 30 ore settimanali.

3. E' consentito un orario di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali, con prestazione pari a 18 o a 11 ore settimanali, solo in presenza di gravi e documentati motivi di famiglia o di salute personale:

- a) per i dipendenti che si trovino nella necessità di assistere parenti o affini entro il terzo grado o conviventi (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) affetti da documentata grave infermità ovvero portatori di handicap grave non ricoverati a tempo pieno in ospedale o altro centro;
- b) per i dipendenti nei confronti dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero;
- c) per i dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica) si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto e abbiano iniziato il progetto di recupero;
- d) per i dipendenti che debbano dedicarsi alla cura dei propri figli in età prescolare;
- e) per i dipendenti affetti da disabilità o patologie gravi e documentate.

Art. 5

Modalità di trasformazione del rapporto

1. Il procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si avvia con la domanda dell'interessato. Nella domanda debbono essere indicate la tipologia oraria richiesta tra quelle previste all'art. 4 e l'articolazione dell'orario stesso. L'articolazione dell'orario proposta dovrà essere concordata con il Dirigente responsabile della struttura di appartenenza, tenute presenti le esigenze di servizio.

2. In caso di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro, nelle ipotesi previste al comma 3 dell'art. 4, alla domanda di cui al precedente comma dovrà essere allegata idonea documentazione attestante la presenza di almeno una delle condizioni di cui alle lettere a)-e) del succitato comma 3.

3. Le domande, corredate da una relazione del Dirigente del Settore di appartenenza, vanno presentate al Settore competente in materia di personale, con cadenza semestrale:

- entro il 30.06 per trasformazioni con decorrenza dall'1.09;

- entro il 31.12 per trasformazioni con decorrenza dall'1.03 dell'anno successivo.

Si prescinde da tali termini qualora l'Amministrazione non subisca disservizi o la richiesta di trasformazione sia motivata da documentate esigenze familiari caratterizzate da gravità, imprevedibilità ed urgenza.

4. L'accoglimento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, avviene con provvedimento del Dirigente competente in materia di personale, sentito il Direttore Generale.

5. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

6. Qualora si renda necessario a causa di inderogabili esigenze di servizio e per un razionale utilizzo delle risorse umane disponibili, il dipendente, passato dal rapporto a tempo

pieno a quello a tempo parziale, può essere assegnato ad una struttura dell'Ente diversa da quella presso la quale svolgeva la propria attività, previa verifica della compatibilità dell'articolazione dell'orario con il dirigente del Settore di nuova assegnazione.

Art. 6 **Criteri di preferenza**

1. Qualora le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedano il contingente di cui all'art. 2, comma 1, la precedenza viene accordata nell'ordine sotto specificato:
 - ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche
 - ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
2. A parità di titoli, la preferenza sarà riservata alla domanda del dipendente pervenuta in data anteriore.
3. Il possesso dei requisiti che danno titolo di preferenza deve essere dimostrato mediante documentazione o, nei casi consentiti, tramite autocertificazione.

Art. 7 **Mancato accoglimento della trasformazione del rapporto**

1. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro viene respinta, con motivato provvedimento del Dirigente competente in materia di personale, sentito il Direttore Generale, allorché:
 - a) la domanda venga presentata al di fuori del termine di cui all'art. 5, comma 3, della presente disciplina, e/o venga richiesta una decorrenza diversa da quelle ivi indicate, salvo che l'Amministrazione non subisca disservizi o la richiesta di trasformazione sia motivata da documentate esigenze familiari caratterizzate da gravità, imprevedibilità ed urgenza;
 - b) si superino i limiti di contingenti di cui all'art. 2, comma 1, della presente disciplina;
 - c) la domanda venga presentata da dipendente in servizio a tempo indeterminato da un periodo inferiore ad un anno dalla data della richiesta;
 - d) la trasformazione del rapporto di lavoro comporti, in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità del servizio.

Art. 8 **Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. I contratti di lavoro a tempo parziale si intendono stipulati per la durata di due anni nell'ambito del rapporto instaurato con l'amministrazione. Alla scadenza, gli stessi contratti si intendono tacitamente prorogati, per un uguale periodo, salvo disdetta, da parte

del dipendente o dell'Amministrazione Provinciale, da comunicarsi con almeno due mesi di anticipo.

2. Resta ferma la possibilità, per il dipendente in part-time, di chiedere in qualunque momento, anche prima della scadenza del biennio, di rientrare a tempo pieno.

Art. 9

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale comandato

1. La formalizzazione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale compete, per il dipendente in posizione di comando, all'Amministrazione di appartenenza dello stesso.

Art. 10

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

1. Fermi restando i limiti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno avviene previa stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui al comma precedente può comportare mobilità interna all'Ente, giustificata da esigenze di tipo organizzativo.

Art. 11

Personale a tempo determinato e parziale

1. Salvo quanto stabilito all'art. 3, comma 2, le disposizioni della presente disciplina si applicano, in quanto compatibili, al personale assunto a tempo determinato.

Art. 12

Norme di salvaguardia

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il dipendente a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dal C.C.N.L. degli Enti locali, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

2. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, possono essere applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi adottati.

Art. 13
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.